

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3438

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAVIO, ASTORI, CACCIA, STEGAGNINI, BONETTI,  
SCAIOLA, PERRONE, MELELEO**

*Presentata il 29 gennaio 1986*

### Istituzione del ruolo degli psicologi civili dell'amministrazione della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sanità militare ha accresciuto, da alcuni anni, la propria attività nel settore psicologico-psichiatrico.

Si può ben dire che alle necessità dell'attività più propriamente psichiatrica, concernente la diagnosi e la terapia farmacologica dei disturbi mentali, oltre che la valutazione medico-legale degli stessi, si siano aggiunte quelle di più stretta competenza psicologica.

Alla base del sempre maggior rilievo che è andata via via assumendo la branca psicologica stanno tre ordini di considerazioni:

a) la patologia psichiatrica è quella che statisticamente incide maggiormente nei giudizi di permanente non idoneità al servizio militare, sia in sede di visita di

leva, sia nel caso di soggetti già incorporati;

b) il fenomeno della tossicodipendenza è andato assumendo, di anno in anno, sempre maggior consistenza e rilievo, interessando, come era inevitabile, anche le forze armate, che dal contesto civile reclutano i propri giovani;

c) si è andata definitivamente affermando la convinzione che l'efficienza operativa delle forze armate non può prescindere dal benessere psichico del militare.

La sanità militare opera dunque da anni per:

I) prevenire l'insorgenza del disturbo mentale, tenendo anche presente come

questo possa slatentizzarsi, ovvero rendersi evidente, proprio durante il periodo del servizio militare, che agirebbe in questo caso da momento rivelatore in una personalità predisposta;

II) prevenire la diffusione delle tossicodipendenze. Ciò sia primariamente, informando ma soprattutto educando in maniera globale alla tutela della propria salute, sia, secondariamente, intervenendo con il supporto psicologico di tutti quei militari che, affetti da problematiche disadattive o da nevrosi reattive di natura ansiosa o depressiva (che possono tipicamente insorgere soprattutto nelle fasi iniziali del servizio militare), costituiscono soggetti a rischio di avvicinamento alla droga;

III) accrescere il benessere psichico del militare. Tale attività porta come conseguenza:

1) un incremento dell'efficienza operativa delle forze armate, collegato con l'accresciuto benessere psichico dei militari;

2) la possibilità, per le forze armate, di disporre di un maggior numero di soggetti idonei a completare il servizio militare;

3) la possibilità di fronteggiare, adeguatamente, la diffusione del fenomeno droga nel proprio ambito;

4) un'attività di grande rilievo sociale, per il contributo che le forze armate possono in tal modo fornire alla ristrutturazione di personalità fragili.

L'esperienza maturata a livello dei ventuno consultori psicologici istituiti presso gli ospedali militari e i centri medico-legali militari dell'esercito, che hanno il peso maggiore dell'attività, ha indicato con chiarezza l'importanza del contributo dello psicologo.

In tutti i consultori psicologici, sia per la limitata disponibilità di ufficiali medici specialisti in psichiatria o in psicologia medica, tra l'altro impegnati anche presso i reparti neuro-psichiatrici, sia per

l'effettivo carico di lavoro, è stato necessario ricorrere alla fattiva collaborazione di psicologi civili. Il loro contributo, più che prezioso, è risultato essenziale per il buon funzionamento dei consultori psicologici.

Gli stessi reparti neuropsichiatrici degli ospedali militari ed i gabinetti neuropsichiatrici dei centri medico-legali militari sono oberati da un notevole carico diagnostico e/o terapeutico ed anche per essi è stato necessario ed utilissimo ricorrere alle prestazioni di consulenti civili psicologi.

Questi, in attesa dell'emanazione del disegno di legge che ne autorizzasse il regolare convenzionamento, sono stati impiegati facendo ricorso alla procedura dell'assunzione in economia, che ha imposto precise limitazioni orarie nella loro utilizzazione.

Questo già notevole ostacolo è stato recentemente accresciuto dal fatto che la Corte dei conti non ha ritenuto legittimi né i contratti in economia né i convenzionamenti con psicologi, trattandosi di personale non provvisto di laurea in medicina e chirurgia.

Di fatto, quindi, al momento non è più possibile avvalersi delle prestazioni professionali di laureati in psicologia, con le intuibili negative conseguenze nei delicati settori sanitari cui offrivano il loro prezioso contributo.

La presente proposta di legge, perciò, tende ad eliminare le carenze suddette e permetterebbe di poter utilizzare, a tempo pieno, tale personale.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del ruolo degli psicologi civili dell'amministrazione della difesa.

Infatti, sia a livello centrale sia a livello periferico, per i motivi esposti, è sempre più avvertita la necessità di inserire tale figura professionale negli enti di cui al successivo articolo 2. In particolare ciò permetterà di poter utilizzare a tempo pieno gli psicologi civili presso:

A) i consultori psicologici già esistenti nell'esercito e di prevista costituzione anche nell'ambito della marina e dell'aeronautica militare; presso i consul-

tori psicologici sarà possibile, in tal modo, disporre di personale non solo laureato in psicologia, ma anche abilitato all'esercizio della psicoterapia;

B) i reparti neuropsichiatrici degli ospedali militari ed i gabinetti neuropsichiatrici dei centri medico-legali militari, laddove la specifica competenza dello psicologo nell'approfondimento personalogico, tramite batterie di *tests* psico-diagnostici, potrà permettere ulteriori positivi contributi alle diagnosi psichiatriche e ad i relativi provvedimenti medico-legali;

C) la sezione di psicologia militare della direzione generale di sanità militare ed i corrispondenti nuclei di psicologia militare degli ispettorati di sanità delle tre forze armate;

D) le strutture deputate a svolgere la selezione psico-attitudinale, laddove è indispensabile operare un filtro sempre più attento sia nel reclutamento del personale di leva sia di quello effettivo, al fine di impedire l'accesso nell'ambito delle forze armate di personale psichicamente non idoneo, il che costituisce, in definitiva, la prima e più importante strategia preventiva del disturbo mentale e del disadattamento giovanile nell'ambito delle forze armate;

E) gli stabilimenti militari di pena, il che permetterebbe di:

mettersi in linea con l'analoga attività che da anni viene svolta negli stabilimenti civili di pena;

fornire assistenza ai detenuti tossicodipendenti, al fine di un sostegno psicoterapeutico e di creare le premesse per successivi interventi, al termine del periodo di detenzione, per l'inserimento nella comunità terapeutica più idonea;

poter svolgere l'attività di osservazione psicologica prevista dalla legge 19

aprile 1983, n. 167, riguardante l'affidamento in prova del condannato militare;

contribuire a ristrutturare personalità, generalmente fragili, di giovani che per lo più non hanno compiuto gravi reati.

F) i centri studi e ricerche della sanità militare delle tre forze armate, dove sarà privilegiata l'attività di ricerca nei settori propri della psicologia clinica e sperimentale applicata alle Forze armate.

Le modalità di assunzioni del suddetto personale sono stabilite dall'articolo 3 con riferimento all'articolo 20, titolo II, della legge quadro sul pubblico impiego (29 marzo 1983, n. 93).

Il numero complessivo di 140 unità previsto è necessario per la copertura degli incarichi come risulta dall'annessa tabella A.

L'articolo 4 disciplina il trattamento economico, le qualifiche funzionali e i profili professionali, alla luce delle norme legislative per gli impiegati civili; ciò anche in attesa del riconoscimento giuridico dell'ordinamento della professione di psicologo e conseguente creazione del relativo albo professionale.

L'articolo 5 indica che l'onere derivante sarà a carico del competente capitolo di bilancio degli impiegati civili dell'amministrazione della difesa (1601).

L'articolo 6 detta norme transitorie in sede di prima applicazione della legge.

Le modalità in esso previste tengono conto di una prossima disponibilità reale, anche se limitata, di personale in servizio precario con i requisiti e le funzioni di psicologo, avente rapporto di convenzione con l'amministrazione della difesa (proposta di legge n. 3009 approvata, in sede legislativa, dalla Commissione difesa della Camera dei deputati). Ciò permetterà un'immediata realizzazione delle finalità che la presente proposta di legge si ripropone.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È istituito il ruolo degli psicologi civili dell'amministrazione della difesa.

## ART. 2.

Gli psicologi civili dell'amministrazione della difesa prestano servizio presso:

*a)* i consultori psicologici degli ospedali militari e dei centri medico-legali militari;

*b)* i reparti neuropsichiatrici degli ospedali militari;

*c)* i gabinetti neuropsichiatrici dei centri medico-legali militari;

*d)* la sezione di psicologia militare della direzione generale di sanità militare;

*e)* i nuclei di psicologia militare degli ispettorati di sanità delle tre forze armate;

*f)* il nucleo di psicologia applicata alle forze armate presso « Levadife », i gruppi selettori sia speciali sia per il reclutamento del personale di leva;

*g)* gli stabilimenti militari di pena;

*h)* i centri studi e ricerche della sanità militare delle tre forze armate.

## ART. 3.

Gli psicologi civili dell'amministrazione della difesa sono assunti mediante concorso, da espletarsi con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in numero complessivo di 140 unità ripartite come dall'annessa tabella.

## ART. 4.

Agli psicologi civili dell'amministrazione della difesa è riservato il trattamento economico iniziale equiparato alla VII qualifica dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni.

Le mansioni ed i profili professionali degli psicologi civili dell'amministrazione della difesa sono disciplinati dalle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi per il 1986, si provvede a carico del competente capitolo di bilancio degli impiegati civili dell'amministrazione della difesa.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, gli psicologi che si trovino in rapporto di convenzione con l'amministrazione della difesa ed abbiano i requisiti culturali propri della professione di psicologo, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, possono, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nella carriera iniziale del ruolo degli psicologi civili dello Stato, presso l'amministrazione della difesa. I posti risultanti vacanti dopo l'applicazione del presente articolo sono messi a concorso.

TABELLA.

NUMERO COMPLESSIVO E DISTRIBUZIONE DEGLI PSICOLOGI CIVILI  
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Consultori psicologici degli ospedali militari e dei centri medico-legali militari .....	N.	50
Reparti neuropsichiatrici degli ospedali militari e gabinetti neuropsichiatrici dei centri medico-legali militari .....	»	30
Nucleo di psicologia applicata di Levadife e gruppi selettori per il reclutamento del personale .....	»	40
Sezione di psicologia militare di Difesa, nuclei di psicologia militare degli ispettorati di sanità delle tre forze armate .....	»	4
Centri studi e ricerche della sanità militare delle tre forze armate .....	»	6
Stabilimenti militari di pena .....	»	10
		<hr/>
	Totale ...	N. 140
		<hr/> <hr/>